

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1585

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PISATI e MANARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1993

Integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto fondamentali principi in materia di procedimento amministrativo. La legge ha individuato le unità organizzative e i dirigenti responsabili dell'attività e delle procedure della pubblica amministrazione. In essa si sono stabiliti i tempi e i modi in cui devono essere date le risposte agli utenti dei servizi pubblici. Si deve indicare quale sia l'amministrazione competente, quale sia l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

In realtà la legge è rimasta in gran parte lettera morta. Ove le amministrazioni non provvedano con sollecitudine all'esame delle pratiche risulta addirittura difficile, da parte dell'utente, scoprire non solo chi ne sia il responsabile, ma addirittura in che ufficio giacciono.

È ovviamente chimerico pensare che i dati possano essere introdotti su *computers* e che le pratiche possano essere catalogate da intelligenze elettroniche, in quanto l'uso dei *computers* nella pubblica amministrazione è davvero in uno stato di grave arretratezza.

Il protocollo avviene per numeri di catalogazione progressiva, e una volta numerate e protocollate le pratiche vengono accatastate e lì dimenticate per mesi e a volta per anni.

L'utente trova enormi difficoltà ad individuare chi sia il responsabile del procedimento, alle volte possiede solo un freddo numero di protocollo.

Con il presente disegno di legge si vuole introdurre un semplicissimo meccanismo per vincolare veramente la pratica amministrativa al funzionario (e al personale da lui dipendente) che segue la pratica.

Nel protocollare un atto o una pratica, ai tradizionali numeri devono essere anteposti il nome e cognome del funzionario incaricato.

In questo modo sarà più semplice da parte dell'utente individuare chi sia il vero responsabile della pratica che gli sta a cuore.

Sarà inoltre più facile da parte della amministrazione individuare quali siano i funzionari più attivi, e quali i più lazzaroni.

In sostanza la norma proposta dal presente disegno di legge cerca di corrispondere alle sacrosante aspettative dell'utente, con la semplificazione dell'azione amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Tutti gli atti e le pratiche protocollati dagli uffici delle pubbliche amministrazioni devono essere registrati anteposendo ai tradizionali numeri di protocollo il nome e il cognome del funzionario responsabile».

